



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 11 Settembre 2025

CASI OPERATIVI

Detraibile l'acquisto di occhiali da vista con pagamento in contanti
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dall'8 settembre 2025 è operativo un nuovo modello per comunicazioni superbonus
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

Costo delle ricariche elettriche non sempre ricomprese nel benefit
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

Responsabilità solidale del terzo per i debiti IVA di un soggetto passivo non più esistente
di Marco Peirolo

AGEVOLAZIONI

Transizione 5.0: il debutto nei modelli Redditi 2025
di Debora Reverberi



CASI OPERATIVI

Detraibile l'acquisto di occhiali da vista con pagamento in contanti

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo and the text "EuroconferenceinPratica". To the right, it says "Scopri la soluzione editoriale integrata con l'AI indispensabile per Professionisti e Aziende >>" and includes a small image of a person holding a tablet with AI-related icons.

Mario Rossi, nel corso del 2024 ha sostenuto una spesa di 500 euro per l'acquisto di occhiali da vista.

Quali sono i documenti necessari per fruire della detrazione?

La spesa è detraibile anche se pagata in contanti?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dall'8 settembre 2025 è operativo un nuovo modello per comunicazioni superbonus

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Con il **Provvedimento n. 321370, del 7 agosto 2025**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello, e le relative istruzioni, per la **comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito**, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi edilizi agevolati, ai sensi dell'[art. 121, D.L. n. 34/2020](#).

Il **nuovo modello sostituisce il precedente** esclusivamente **per le spese sostenute nel 2025** e consente ai soggetti che ne hanno diritto (ai sensi delle deroghe) di **comunicare l'opzione per:**

- lo **sconto sul corrispettivo dovuto**, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante ([art. 121, comma 1, lett. a](#)));
- la **cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante**, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ([art. 121, comma 1, lett. b](#))).

Il nuovo modello può essere **utilizzato dall'8 settembre 2025 e fino al 16 marzo 2026**; restano comunque valide le **comunicazioni trasmesse fino a giorno 7 settembre 2025 utilizzando il precedente modello**.

Dal **16 marzo 2026** scadrà il **termine per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate**.

Non è ammessa alcuna forma di remissione in bonis per ritardi o omissioni, come già previsto dal combinato disposto dell'[art. 121, D.L. n. 34/2020](#), e successive modificazioni.

È tuttavia **previsto un periodo di rettifica** per le comunicazioni trasmesse entro il mese di marzo 2026: il contribuente potrà, infatti, **annullare o sostituire** le comunicazioni fino al **5 aprile 2026**.

Rispetto alla versione precedente del 2022, la **principale novità** del nuovo modello è



l'esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei **bonus fiscali** che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura o che non sono più attivi, quali:

- l'ecobonus ordinario;
- il **bonus casa**;
- il **bonus facciate**;
- il **bonus** per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- l'**eco-sisma bonus**;
- gli interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell'involucro.

Tra le **modifiche più rilevanti** si segnala che:

- sono stati **eliminati i codici relativi alle detrazioni non più cedibili**;
- sono state mantenute solo le **tipologie di intervento relative al superbonus**;
- non è più presente la **casella “Periodo”** che, nel modello precedente, aveva il fine di distinguere le spese sostenute nel **primo o nel secondo semestre del 2020**;
- non è più presente la **casella “Edilizia libera”**, in quanto **non ci sono più interventi sostenibili nel 2025, con crediti che possono essere scontati in fattura o ceduti**, per i quali non sia richiesta una comunicazione al SUE;
- sono stati **eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue”**, in quanto il nuovo modello recepisce l'impossibilità di cessione delle rate residue di detrazione.

Restano, invece, **invariate le regole operative di base**, in relazione:

- alla **determinazione dell'ammontare della detrazione**, dello sconto in fattura e del credito cedibile;
- ai **termini e alle modalità di invio della comunicazione**;
- alla possibilità di **esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori**;
- all'**obbligo di asseverazioni tecniche di congruità** delle spese e di allegazione del visto di conformità.

Si rileva, inoltre, che la **struttura del modello è rimasta**, rispetto alla precedente versione, **la medesima** e che la modalità di invio è **esclusivamente online tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**, sia via servizi web accessibili con SPID/CIE/CNS sia **tramite il software di compilazione**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Costo delle ricariche elettriche non sempre ricomprese nel benefit

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali

[Scopri di più](#)

Con la **risposta a interpello n. 237/E/2025**, pubblicata ieri, 10.9.2025, l'Agenzia delle Entrate affronta il **trattamento fiscale delle ricariche delle autovetture**, concesse **in uso promiscuo ai dipendenti, presso colonnine pubbliche**, in relazione alla determinazione del **reddito di lavoro dipendente**. La politica aziendale attuale prevede che **le spese di rifornimento di carburante per i dirigenti assegnatari di veicoli in uso promiscuo siano a carico della società**, entro un limite annuo, **tramite l'utilizzo di una card dedicata**. Tali spese sono considerate **esenti da tassazione**, in quanto incluse nel **valore convenzionale ACI già assoggettato a tassazione**. In caso di superamento del limite, **la società addebita ai dirigenti il costo del carburante in eccesso**, emettendo fattura.

Al fine di mantenere parità di trattamento e **incentivare l'adozione di veicoli meno inquinanti**, l'istante intende **estendere le medesime condizioni ai dipendenti che opteranno per auto elettriche o ibride plug-in**. A questi dipendenti sarà fornita **una card per le ricariche presso colonnine pubbliche**, con il **costo addebitato alla società**. I dipendenti dovranno comunicare i **chilometri percorsi per uso aziendale**, permettendo di determinare, per differenza, **quelli per uso privato**. Superato un **limite massimo di chilometri privati annui**, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, **l'importo del costo chilometrico dell'elettricità eccedente il limite**. Il costo chilometrico verrà calcolato **dividendo il costo totale del rifornimento per il totale dei chilometri percorsi** nel periodo di riferimento.

In tale contesto, la società, in qualità di sostituto d'imposta, ha posto **2 quesiti**; in primo luogo, se **la card per la ricarica elettrica dell'autovettura**, anche per uso privato, **non generi reddito tassabile in capo ai lavoratori**, considerando l'**elettricità come "carburante"** e il suo **valore già incluso nella determinazione forfetaria del benefit** tassabile fissata dall'ACI. In secondo luogo, nel caso in cui **il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato** stabilito dalla società, se **l'importo trattenuto possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI ai fini dell'individuazione del valore del benefit tassabile**, come costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, innanzitutto, la **natura del tutto forfetaria della determinazione del benefit**, che prescinde dai costi effettivi di utilizzo del mezzo e dalla



percorrenza reale del dipendente. **È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico alcuni degli elementi** che compongono la base di commisurazione del costo di percorrenza ACI. Ciò nonostante, **le somme eventualmente trattenute al dipendente** per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo **devono essere sottratte dal valore presuntivo del veicolo stabilito** dal Legislatore. **Altri beni o servizi** eventualmente forniti dal datore di lavoro oltre al veicolo (ad esempio, un immobile per custodire il veicolo, ovvero gli optional come precisato nella recente [risposta n. 233/E/2025](#)) **devono essere valutati separatamente.**

In merito al primo dei 2 quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che **le tabelle ACI per i veicoli elettrici e ibridi plug-in includono effettivamente il costo dell'energia elettrica** nella determinazione del costo chilometrico. Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto **condivisibile la soluzione prospettata dall'istante**: la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo, tramite una card per colonnine pubbliche, **non genera reddito imponibile in capo al dipendente**. Questo perché **il costo dell'elettricità è già considerato ai fini della determinazione del valore forfetario** riportato nelle tabelle ACI, a **prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo, entro il limite annuo stabilito.**

Riguardo al secondo quesito (addebito per superamento limite di chilometri privati), l'Agenzia delle Entrate ha, invece, **disatteso la soluzione prospettata dall'istante**, precisando che la **determinazione del valore da assoggettare a tassazione è forfetaria** e che è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico elementi che **compongono la base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI**. Di conseguenza, **le somme addebitate al dipendente** in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo, quando eccedono il limite convenzionale, **non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato** in base alle tabelle ACI **per abbattere il fringe benefit tassabile**. Tali importi, se dovuti dal dipendente, dovranno essere **trattenuti dall'importo netto della busta paga.**



IVA

Responsabilità solidale del terzo per i debiti IVA di un soggetto passivo non più esistente

di Marco Peirolo

OneDay Master

Esportazioni e importazioni

Scopri di più

Con le **conclusioni presentate il 4 settembre 2025** in merito alla causa C-121/24, l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE ha esaminato i **limiti della responsabilità solidale del terzo per i debiti IVA di un soggetto passivo non più esistente**.

Nel caso considerato, una società bulgara, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un'altra società bulgara, **non ha versato all'Erario l'IVA addebitata in rivalsa** e, a conclusione di una procedura di insolvenza è stata disposta la **cancellazione della società dal Registro Imprese**.

Negli anni successivi, le Autorità fiscali hanno **preteso dalla società acquirente l'IVA non versata dalla società estinta** in virtù della responsabilità solidale prevista dalla norma interna in capo al destinatario di una fornitura imponibile che **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che l'imposta indicata nelle fatture emesse nei suoi confronti non sarebbe stata versata.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono **drette a stabilire fin dove si estenda la responsabilità solidale** di cui all'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, in particolare nel caso in cui il debitore IVA sia **venuto meno come soggetto giuridico prima che il terzo sia stato chiamato a rispondere** del mancato versamento **quale debitore solidalmente responsabile**.

I **limiti della responsabilità per i debiti IVA di un terzo** sono costituiti dall'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia **responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA**. Nondimeno, nella misura in cui la responsabilità è **utile per contrastare le frodi o gli abusi**, assume rilevanza anche l'art. 273 della stessa Direttiva. In base a tale norma, gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, **altri obblighi ritenuti necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni**, a condizione che tali obblighi **non diano luogo**, negli scambi tra Stati membri, a **formalità connesse con il passaggio di una frontiera**.

Secondo l'orientamento iniziale della giurisprudenza, il **divieto di detrazione** dell'imposta



presuppone che il soggetto interessato **partecipi intenzionalmente a un'evasione fiscale** ([causa C-285/09 del 7 dicembre 2010](#)) e tale limite, ad avviso dell'avvocato UE, deve valere anche **per la responsabilità solidale**.

La posizione della giurisprudenza in materia di lotta alle frodi è stata ampliata nel caso in cui il soggetto interessato **avrebbe dovuto sapere che la controparte contrattuale o un ulteriore soggetto facente parte della catena di cessioni era coinvolto in una frode IVA** ([causa C-384/04 del 11 maggio 2006](#)).

Anche a seguito di tale ampliamento, nessun soggetto terzo poteva sinora, **in assenza di una frode in materia di IVA**, essere dichiarato **responsabile per il comportamento di un altro soggetto**.

Successivamente, la Corte europea ha stabilito che, nella misura in cui il soggetto passivo ha adempiuto i propri obblighi dichiarativi in materia di IVA, il **mancato versamento dell'imposta regolarmente dichiarata non può costituire, di per sé, una frode** e questo vale indipendentemente dal fatto che tale omissione avvenga **intenzionalmente o meno** ([causa C-227/21 del 15 settembre 2022](#)).

Ad avviso dell'avvocato UE, lo **stesso principio trova applicazione anche nel caso di specie**, laddove il fornitore ha regolarmente dichiarato l'IVA da versare per le forniture effettuate, omettendo però il versamento dell'imposta dovuta. In assenza di una frode, al **cliente che sapeva o avrebbe dovuto sapere che la propria controparte** non avrebbe versato l'imposta dichiarata **non può essere imputata alcuna cooperazione alla frode, ma tutt'al più la cooperazione all'omesso pagamento**.

Una **soluzione diversa** può valere **soltanto nel caso in cui alla società acquirente possa essere imputato un comportamento abusivo** realizzato mediante lo **sfruttamento (consapevole) della mancanza di un patrimonio in capo alla società venditrice**.

In sostanza, ai fini della responsabilità solidale, **non è sufficiente che il terzo sapesse o avrebbe dovuto sapere che l'imposta non sarebbe stata pagata**. È, invece, necessario che il **terzo sapesse o dovesse sapere di partecipare a una frode commessa dal debitore principale dell'imposta** o che il debitore chiamato come responsabile si comporti in maniera abusiva, ad esempio mediante il **coinvolgimento mirato di un prestatore insolvente**.

In quest'ultima ipotesi, il diritto dell'Unione Europea **giustifica la responsabilità del terzo**, per esempio sotto forma di **esclusione di quest'ultimo dalla possibilità di detrarre l'imposta pagata a monte**.

Dopo avere analizzato i presupposti della responsabilità solidale di cui all'art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, l'avvocato UE ha affermato che il debito di un terzo a titolo di responsabilità solidale presuppone una **causa giustificativa della responsabilità** e ha **carattere accessorio rispetto al debito tributario del debitore d'imposta**. Nel caso in cui si **estingua il debito**



tributario per effetto del venire meno del debitore d'imposta privo di successori giuridici, questo vale anche per il debito **a titolo di responsabilità solidale**. Una responsabilità solidale a carattere accessorio presuppone, infatti, che il debitore d'imposta **esista ancora al momento dell'accertamento del debito** a titolo di **responsabilità per debito altrui**.

Tuttavia, resta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di chiamare in causa, quale ulteriore debitore dell'imposta, il **beneficiario della prestazione** nel caso di una sua **autonoma intenzionale condotta fraudolenta in materia di IVA**, qualora egli dovesse essere a conoscenza di una frode IVA commessa all'interno catena di cessioni o nel caso di un suo **comportamento abusivo**.



AGEVOLAZIONI

Transizione 5.0: il debutto nei modelli Redditi 2025

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0

Credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

Scopri di più

Avvicinandosi la **scadenza del 31 dicembre 2025** per l'effettuazione degli investimenti ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, in base alla disciplina dell'[art. 38, D.L. n. 19/2024](#), conv. con modif. dalla Legge n. 56/2024 e del D.M. 24 luglio 2024, si diffondono le prime indiscrezioni circa un ipotetico accorpamento nel 2026 con la misura complementare 4.0.

Nel frattempo, le imprese beneficiarie della 5.0 si devono confrontare, **per la prima volta**, con l'adempimento dichiarativo.

Il credito d'imposta **Transizione 5.0 debutta, infatti, nel quadro RU dei modelli Redditi 2025 relativi al periodo d'imposta 2024, con il codice credito di nuova istituzione "T6".**

L'inserimento nel dichiarativo **non avviene secondo la data di effettuazione del progetto di innovazione**: trattandosi di una misura non pienamente automatica, **ciò che rileva**, ai fini dell'effettiva maturazione del credito, è la **comunicazione ricevuta dal GSE entro dieci giorni dalla comunicazione di completamento e recante l'importo utilizzabile in compensazione**.

Le istruzioni ai **modelli Redditi 2025 precisano**, infatti, che «*nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione*».

Pertanto, le imprese con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che hanno ricevuto la comunicazione dal GSE circa l'ammontare del credito Transizione 5.0 compensabile entro il 31 dicembre 2024, sono tenute a **evidenziarlo nel quadro RU del modello Redditi 2025**.

Coerentemente con **l'iter di accesso all'agevolazione**, che garantisce il possesso di tutti i dati inerenti agli investimenti del progetto di innovazione al GSE, **l'esordio di Transizione 5.0 nei dichiarativi avviene in forma super semplificata: è richiesta la sola compilazione della sezione I del quadro RU**, relativa al credito d'imposta.

Nella sezione I possono essere **compilati i righi RU2, RU3, RU5**, colonna 3, RU6, RU8, RU9,



colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare:

- al **rigo RU1** colonna 1, andrà indicato il nuovo **codice credito** (“T6”);
- al **rigo RU5** colonna 3, il **credito d'imposta maturato**, comunicato al beneficiario dal GSE nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- al **rigo RU6**, l'eventuale **credito d'imposta** (o sua quota) utilizzato in compensazione in F24 nel periodo d'imposta **oggetto di dichiarazione**;
- al rigo RU12 colonna 2, il **credito d'imposta eventualmente residuo** da riportare nel modello redditi 2026, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5 colonna 3 e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU9 colonna 3 e RU10.

Per quanto concerne il rigo RU6, si segnala che, **nel caso di oggetti “solari”**, potrebbe indicare l'importo eventualmente compensato nella **seconda metà del mese di dicembre 2024**.

Infatti, la fruizione del credito, **utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025 oppure**, per la quota inutilizzata entro il 31 dicembre 2025, **in 5 quote annuali di pari importo**, è possibile solo dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione della [**risoluzione n. 63/E/2024**](#) dell'Agenzia delle Entrate che ha istituito il **codice tributo “7072”**.

A titolo esemplificativo, ipotizziamo che Alfa S.r.l. abbia **maturato un credito Transizione 5.0 di euro 175.000 su investimenti effettuati nel 2024**, con comunicazione del GSE ricevuta a fine novembre 2024, e **che abbia compensato**, il 27 dicembre 2024, **una quota pari a euro 55.000,00** in sede di versamento dell'acconto IVA dovuto sul mese di dicembre.

In F24 Alfa avrà indicato il **codice tributo “7072” valorizzando il campo “anno di riferimento” con “l'anno di completamento dell'investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale,” come prevede la risoluzione 63/E/2024**.



Mod. F24

**MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO**

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE						
CODICE FISCALE <input type="text"/> cognome, denominazione o ragione sociale <input type="checkbox"/> nome <input checked="" type="checkbox"/> barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare						
DATI ANAGRAFICI data di nascita <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="checkbox"/> sesso (M o F) <input type="text"/> comune (o Stato estero) di nascita <input type="checkbox"/> prov. <input type="text"/> comune <input type="checkbox"/> prov. <input type="text"/> via e numero civico <input type="checkbox"/>						
DOMICILIO FISCALE CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare <input type="text"/> codice identificativo <input type="checkbox"/>						
SEZIONE ERARIO						
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI codice ufficio <input type="checkbox"/> codice atto <input type="checkbox"/>	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	6013 7072		2024 2024	55.000,00 ,	, 55.000,00 ,	
		TOTALE	A	B		+/- SALDO (A-B)
						0,00

Il credito residuo di euro 120.000,00 potrà essere interamente utilizzato in compensazione nel 2025 oppure, per la quota non fruibile entro il 31 dicembre 2025, dovrà essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

Ecco come Alfa compilerà il quadro RU del modello Redditi 2025:



REDITI QUADRO RU

Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

A horizontal line with ten evenly spaced vertical tick marks extending downwards from it. The tick marks are red.

Mod. N.

1

SEZIONE I	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	Caro petrolio/Sisma Abruzzo				
Crediti d'imposta		T6					
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)							
RU1							
RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00				
RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)			,00				
Credito d'imposta spettante nel periodo							
(di cui	1 ,00	2 ,00	B2 ,00				
RU5	C2 ,00	D2 ,00	E2 ,00				
F2 ,00							
RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00				
RU7 Credito utilizzato ai fini	Ritenute ,00	IVA (Periodici e acconti) ,00	IVA (Saldo) ,00	IRES (Acconti) ,00	IRES (Saldo) ,00	Imposta sostitutiva ,00	IRAP ,00
RU8 Credito d'imposta riversato							
RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)				Art. 1260 c.c.	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	Operazioni straordinarie	
RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				1 ,00	2 ,00	3 ,00	
RU11 Credito d'imposta richiesto a rimbors							
RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni					